



COMUNE DI ANDRETTA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza dei Caduti, 21 - C.A.P. 83040 - C.F. 82000670644 - ☎ 0827/ 32009 * 📠 0827/32009

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI STRUTTURALI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO, CON RELATIVE OPERE STRETTAMENTE INTERCONNESSE, SCUOLA MEDIA STATALE "FRANCESCO TEDESCO", P. LE RAGAZZI DEL '99, COMUNE DI ANDRETTA (AV) - CODICE EDIFICIO 640030462 – CUP: G79J22000840003 - IMPORTO PROGETTO EURO 890.000,00

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

RENDE NOTO

- che la stazione appaltante comune di Andretta nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica ed amministrativa, considerato l'importo dell'appalto, le caratteristiche tecniche dei lavori, le particolari caratteristiche del settore commerciale in questione, nonché l'interesse della comunità di riferimento, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, imparzialità, di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, con il presente Avviso Pubblico intende avviare un'indagine di mercato ai fini della selezione degli operatori economici interessati ad essere invitati tramite la piattaforma "ACQUISTINRETEPA", alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs 36/2023, finalizzata alla stipulazione del contratto d'appalto per i lavori in oggetto.
- La durata della pubblicazione, per ragioni di urgenza viene ridotta a dieci giorni, in considerazione che la stazione appaltante, dovrà provvedere all'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n° 254 del 11/12/2024;
- che i suddetti criteri tengono conto anche della necessità di rispettare il principio della massima partecipazione alla gara previsto dall'articolo 10 comma 3 del Codice, garantendo in particolare l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese;
- che pertanto si forniscono le seguenti informazioni:

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Andretta Via Libertà n° 1, 83040 - TEL. 0827/32009;

sito internet: <https://www.comune.andretta.av.it/it>;

e-mail: areatecnica.andretta@tiscali.it

pec: comune.andretta@asmepec.it;

Il responsabile unico del progetto - RUP- (ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023) è arch. Pasquale Iarrobino tel. 0827/32009;

I principali elaborati di progetto (Capitolato Speciale d'appalto, Elenco Prezzi Unitari, Computo Metrico Estimativo, Cronoprogramma lavori) sono disponibili presso il Settore Tecnico e consultabili nei giorni di lunedì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00;

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Tipologia e descrizione dell'appalto: I lavori consistono in lavori strutturali necessari per l'adeguamento sismico, con relative opere strettamente interconnesse, scuola media statale "Franscesco Tedesco", p. le Ragazzi del'99.

Importo complessivo a base di gara: € **710.000,00**

Di cui

€ **189.858,09** per costo della manodopera;

€ **29.439,47** oneri della sicurezza;

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: "industriali edili ed affini" secondo quanto dettagliato nella tabella sottostante.

Il corrispettivo è da considerarsi **a corpo** ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice".

Il Progetto si compone delle seguenti lavorazioni:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Lavorazioni	Categorie (D.P.R. 207/2010 s.m.i.)	Classifica	Qualificazione obbligatoria (Si/No)	Importo (€)	% incidenza sul totale	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente scorporabile	subappaltabile
Edifici civili ed industriali	OG1	III	Si	599.814,86	84,48	prevalente	Si, nel limite del 30% dell'importo totale dei lavori
Impianti tecnologici (OS3-OS28-OS30)	OG11	I	No	110.185,14	15,52	scorporabile	Si al 100%
			Totale lavori	710.000,00	100		

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

L'articolo 11 ai commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 prevede che:

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al "Nuovo Codice", la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere "anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico".

E, sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che *“I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una “memoria del tutto” che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica (“nomogenetica”) rispetto alle singole norme.”.*

Sulla base di quanto sopra riportato risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l'applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro.

La previsione dell'articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l'articolo 41 comma 14, con altre norme del “Nuovo Codice” che esplicitano e dettagliano i “principi generali”.

L'articolo 91 comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell'articolo 41 comma 14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l'interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che il candidato, a pena di inammissibilità, all'interno della propria manifestazione di interesse dichiarare:

- a) Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- b) l'indicazione del contratto di lavoro applicato che, qualora non sia quello previsto dalla stazione appaltante, può essere dichiarato equivalente;

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: gli operatori economici, secondo le disposizioni dell'art. 65 del "Nuovo Codice".

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli art. 94 e 95 del "Nuovo Codice".

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono versare nelle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione:

L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in **CATEGORIA OG1 (In Classifica "III" o superiore)**.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui “tramite l’istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)”, che l’istituto del subappalto “necessario” o “qualificante” continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 104 comma 11.

4. TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La durata dei lavori è di n. **240 (duecentoquaranta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la stazione appaltante si riserva l’esecuzione d’urgenza. In tal caso si applica l’articolo 3 comma 9 dell’ALLEGATO II.14.

5. SUBAPPALTO

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

Le Categorie scorporabili possono essere subappaltate integralmente. (E' fatta salva la possibilità di prevedere esplicito divieto, motivandolo esplicitamente ai sensi dell’articolo 119 comma 2 e dell’articolo 104 comma 11).

Per le seguenti lavorazioni: **OG1** non è ammesso il cosiddetto “subappalto a cascata”. (Il comma 17 dell’art. 119 prevede che la Stazione Appaltante indichi le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.)

(Eventuale) Presenza nell’appalto di lavorazioni classificate come SIOS

Ai sensi dell’articolo 104 comma 11 (*Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento*) la stazione appaltante può

stabilire che siano eseguite solo dall'appaltatore (o da un componente del RTI). E' altresì possibile prevedere limiti al subappalto delle stesse.

Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui "tramite l'istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)", che l'istituto del subappalto "necessario" o "qualificante" continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 104 comma 11.

NB: Si ricorda che ai sensi dell'articolo 108 comma 2 lettera f), i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo sono da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questa disposizione, letta in combinato con l'articolo 104 comma 11, impone una valutazione anche sull'eventualità di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa agli appalti di lavoro ad alto contenuto tecnologico.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'articolo 50 del "Nuovo Codice".

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: **ITF34**. L'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP.

7. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

Tipo di procedura

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c), del Codice dei Contratti.

Modalità di presentazione delle candidature

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo ufficiotecnico.andretta@asmepec.it entro e non oltre (a pena di esclusione) le **ore. 12:00 del giorno 09/05/2025**.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata preferibilmente utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante Allegato 1 al presente avviso, firmata digitalmente dal sottoscrittore e corredata da copia conforme all'originale dell'Attestazione SOA posseduta dal concorrente.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire con modalità difformi da quando richiesto.

E' richiesto sopralluogo obbligatorio da effettuarsi con il Responsabile Unico del Progetto arch. Pasquale Iarrobino, entro la data di presentazione delle candidature, nel giorno di **lunedì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e giovedì dalle ore 15:30 alle 18:00;**

Il candidato, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, autorizza espressamente l'uso del suddetto strumento di comunicazione all'indirizzo pec. dal medesimo indicato in fase di registrazione alla piattaforma/ nell'istanza Allegato 1, e dichiara di essere abilitato all'uso della piattaforma "ACQUISTINRETEPA" su cui si svolgerà tutta la successiva fase di gara.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.

8. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA – AVVALIMENTO

Sono ammessi alla manifestazione di interesse anche operatori economici che intendono raggrupparsi temporaneamente ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lettera e) e lettera f).

In tal caso si applicheranno le previsioni dell'articolo 68 del D. Lgs 36/2023, nonché dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II. 12 (2. *Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.*)

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi le dichiarazioni, contenute **nell'Allegato 1 al presente Avviso**, sottoscritte dalle medesime imprese.

Le Associazioni temporanee eventualmente già costituite devono presentare, oltre alla documentazione Allegato 1 di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

In caso di **Avvalimento di cui all'articolo 104** il concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno presentare l'Allegato 1 al presente avviso.

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

La Stazione Appaltante procederà successivamente all'invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del d. lgs. n. 36/2023.

Qualora, alla scadenza del termine indicato, pervenga un numero di idonee candidature superiore **a n. 5 (cinque)**, la stazione appaltante **potrà procedere alla selezione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici**, da invitare alla gara. La validazione delle manifestazioni d'interesse pervenute sarà effettuata dal Responsabile Unico del Progetto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura valida, qualora il richiedente la partecipazione sia ritenuto idoneo.

10. PRECISAZIONI SU SITUAZIONI DI UNICO CENTRO DECISIONALE

EX ART. 95 COMMA 1 lett. d)

L'art.95 comma 1 lett. d) prevede l'esclusione qualora si accerti il:

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

Pertanto, pur essendo in una fase di semplice manifestazione di interesse, si provvederà all'esclusione qualora sia accertato che le richieste pervenute siano riconducibili ad unico centro decisionale.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

12 PUBBLICAZIONE AVVISO-INFORMAZIONI

Il presente avviso è pubblicato:

- nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Allegati:

1. Allegato 1- fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Andretta, li 28/04/2025

Il Responsabile Unico del Progetto
f.to Dott. Arch. Pasquale Iarrobino